



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/10/2006

=====

ADDI' 20/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: CIANI - COSTA - DE ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 670

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".



670 20 OTT. 2006 *lu*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".

Attività della Presidenza:
servizi per la cittadinanza

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale;

VISTO lo Statuto;

VISTA la lr. 18.02.2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6.09.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

LAZIO VISTA la lr. 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la lr. 6 ottobre 2003 ^{n. 32} "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani";

CONSIDERATA la necessità di ampliare e sviluppare il processo di crescita della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, anche in applicazione della Carta Europea di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata fin dal 1990 dal Consiglio d'Europa e dal Patto per la gioventù adottato dal Consiglio d'Europa a conclusione del Summit di Bruxelles del 25 marzo 2005;


RITENUTO pertanto di dover procedere ad una rivisitazione del testo vigente al fine di definire un percorso integrato atto a favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale in un quadro più ampio di sistema;

VISTO il testo della proposta di legge formulata dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collaborazione con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la relazione alla succitata proposta di legge;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 670 leg
DEL 20 OTT. 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

*" Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni
alla vita politica e amministrativa locale "*



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Consiglio d'Europa" nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce, anche attraverso il sostegno delle relative iniziative degli enti locali, l'interazione e lo sviluppo:

- a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

pm

ART. 2

(Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani)

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



Pa
Pa

ART. 3

(Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi)

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

2. La Regione, al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale, e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





pm Piero

ART. 4

(Consigli, forum o consulte provinciali)

1. Le province, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, possono istituire, rispettivamente, consigli provinciali dei bambini e dei ragazzi, forum o consulte provinciali giovanili, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, municipali e sovracomunali operanti nei rispettivi ambiti territoriali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 5

(Rete regionale dei consigli dei giovani)

1. Nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale è istituita, ai sensi della normativa vigente, un'apposita struttura denominata "Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani".

2. La struttura di cui al comma 1, in particolare:

- a) svolge attività di supporto e assistenza tecnica ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani, ivi comprese quelle finalizzate all'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e agli scambi socio-culturali giovanili di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17;
- b) promuove la diffusione delle buone prassi realizzate dai consigli dei giovani in ambito locale, nazionale e internazionale;
- c) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;
- d) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli e fra questi e le realtà similari operanti in altre regioni;
- e) promuove ed organizza iniziative periodiche di raccordo e dibattito a livello locale e regionale;
- f) sviluppa rapporti con i consigli dei bambini e dei ragazzi operanti nel territorio regionale, provvedendo ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo



[Handwritten signature]

ART. 6

(Contributi e indirizzi regionali)

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:


- a) dell' istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dell' istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

- a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;
- b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti, altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



ART. 7

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa R31516 del bilancio di previsione della Regione, il quale assume la seguente nuova denominazione "Spese relative alla promozione degli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Handwritten signatures.

ART. 8

(Abrogazione e modifiche di norme)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 *(Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani)* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 *(Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani)* è aggiunta la seguente lettera:

"d bis) "dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.".

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morillo



ART. 9

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della l.r. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa l.r. 32/2003.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo
P. Morrazzo



10/1

mu

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



*Il Presidente
della Regione Lazio*

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:
"PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DELLE GIOVANI GENERAZIONI AI PROCESSI
DECISIONALI LOCALI"

Con la legge regionale 6 ottobre 2003 n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani" la Regione Lazio ha inteso favorire, mediante la concessione di contributi agli enti locali, la costituzione di consigli dei giovani in ambito comunale, municipale e sovracomunale.

La Regione nei primi due anni di applicazione della legge, in assenza di consigli dei giovani promossi dagli enti locali e di una regolamentazione di dettaglio dei principi normativi, ha accolto richieste presentate dai comuni per l'istituzione e il funzionamento dei consigli dei bambini e dei ragazzi.

La Giunta regionale, pertanto, anche in applicazione della *Carta Europea di Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale* adottata fin dal 1990 dal Consiglio d'Europa e del *Patto europeo per la Gioventù* adottato dal Consiglio d'Europa a conclusione del Summit di Bruxelles del 23 marzo 2005, ha provveduto già con la D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 33 "Legge regionale 6 ottobre 2003, n.32 - Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani - Modifica ed integrazione della DGR n. 286 dell'11 marzo 2005" ad approvare nuovi criteri per la concessione dei contributi proponendo, contestualmente, un regolamento tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli, in modo da diffondere un modello partecipativo uniforme.

Con la presente proposta di legge regionale si intende:

- 1) realizzare, ampliando e sviluppando il processo di crescita della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali già innescato con la DGR 33/2006, un sistema organico di partecipazione che, con diversi gradi e intensità, coinvolga direttamente bambini, ragazzi e giovani, in un circuito virtuoso tale da favorire il ricambio generazionale negli organi amministrativi locali;
- 2) istituire una struttura di collegamento regionale tra i vari consigli dei giovani promossi dagli enti locali tale da garantire un proficuo interscambio sulle buone prassi e facilitare la partecipazione dei consigli ai programmi comunitari inerenti la partecipazione e i diritti di cittadinanza;
- 3) inserire nel forum regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 2 della legge 29 novembre 2001, n. 29, in fase di attuazione, i rappresentanti dei consigli comunali, municipali e sovracomunali autonomamente istituiti dagli enti locali;
- 4) prevedere forme di coordinamento (forum o consulte) con i consigli provinciali dei bambini dei ragazzi e dei giovani;
- 5) promuovere annualmente un forum dei consigli dei bambini e dei ragazzi operanti nel territorio regionale, effettuandone il relativo censimento.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo